

CREDITO SCOLASTICO A.S. 2019/20

Il credito scolastico è attribuito in maniera motivata dal Consiglio di classe agli alunni interni sulla base alla tabella A (allegata al Decreto Lgs. 62/17) e in base alle indicazioni di cui alla nota MIUR 3050 del 4 ottobre 2018.

ART.3-TABELLA PER ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO			
Media dei voti	3° anno	4° anno	5° anno
M=6	7-8	8-9	9-10
6<M≤7	8-9	9-10	10-11
7<M≤8	9-10	10-11	11-12
8<M≤9	10-11	11-12	13-14
9<M≤10	11-12	12-13	14-15

Come da delibera del Collegio dei Docenti, si allegano i criteri di attribuzione del credito scolastico a partire dall'a.s. 2019/20

ART.4-CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI (delibera n. 2 del 18.11.2019)	
Media dei voti	Crediti scolastici
M=X.0	Si attribuirà il minimo della banda di riferimento
X.6≤M≤X.9	Si attribuirà il massimo della banda di riferimento
X.1≤M≤X.5	Si attribuirà il valore più alto della fascia se presenti i seguenti indicatori: <ol style="list-style-type: none"> 1. N. di assenze non superiore al 25% del monte ore annuo; 2. N. ritardi e/o uscite anticipate non superiori a n. 10 annue, come da regolamento di Istituto, così distinti: <ul style="list-style-type: none"> • N. 4 nel 1[^] trimestre; • N. 6 nel 2[^] pentamestre; 3. Partecipazione alle attività progettuali extracurricolari.

Il punteggio deve essere attribuito dai Consigli di Classe all'unanimità.

Relativamente ai corsi extracurricolari e ai PON l'attestato finale, predisposto dal Responsabile dell'attività e firmato dal Dirigente Scolastico, deve certificare il positivo raggiungimento degli obiettivi programmati dal corso nonché l'assiduità della frequenza (non meno dell'80% delle ore previste). Ai fini del riconoscimento del possesso del presente elemento valutativo è sufficiente aver positivamente frequentato anche un solo corso pomeridiano. Le documentazioni devono pervenire al Liceo entro il 15 maggio dell'anno scolastico di riferimento per permettere ai Consigli di Classe di accertare e valutare il possesso degli specifici requisiti formali e sostanziali per l'attribuzione del credito.

Criteri di ammissione/sospensione di giudizio/non ammissione

La sospensione del giudizio fa riferimento al mancato raggiungimento (parziale o totale) degli obiettivi dell'apprendimento. Il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 obbliga le scuole secondarie a rivedere e riorganizzare attività, modalità e tempi per il recupero delle carenze in quanto l'alunno che si ritrovi, in sede di scrutinio finale, con insufficienze tali da determinarne la "sospensione del giudizio", non potrà essere scrutinato a giugno e definirà la propria posizione di promosso o bocciato nel mese di settembre, dopo i corsi di recupero estivi, le prove di verifica e lo scrutinio estivo. Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche, si stabiliscono i seguenti criteri di promozione per gli alunni

AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA/ESAME DI STATO	SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO	NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA/ESAME DI STATO
Dalla sufficienza alla eccellenza: media matematica compresa tra i 6/10 e i 10/10; Profitto sufficiente in ogni disciplina di studio compreso il comportamento	Fino a 3 insufficienze non gravi: valutazione nella singola disciplina tra il 4 ed il 5	2 insufficienze gravi o più di 3 insufficienze non gravi; 2 discipline con insufficienza grave (voto 1-2-3) o più di tre discipline con voti tra il 4 ed il 5

Assenze

In aggiunta a questi criteri, al fine del riconoscimento della validità dell'anno scolastico, vanno tenute presenti le disposizioni del MIUR in proposito.

In particolare la Circ. n. 20 del 4 marzo 2011 (prot. 1483)

Oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009

Tale disposizione prevede che "... ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Deroghe

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati". Spetta, dunque, al Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. Terapie e/o cure programmate;
3. Donazioni di sangue;
4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Comunicazioni allo studente e alla famiglia

L'Istituzione scolastica comunica ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti.

Si segnala, inoltre, la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia, perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze già accumulate.